

26.02.07	<p>ALLEGATO C</p> <p>Comune di DOMODOSSOLA</p> <p>PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA</p> <p>Riordino del settore del commercio su aree pubbliche</p> <p>Ai sensi dell'articolo 5 della DCR del 1 marzo 2000 n° 626 -3799</p>
DGR n° 32-2642 2 APRILE 2001	<p>Delibera C.C n° 9 del 19.03.07 divenuta esecutiva il 19.03.07</p>
	Titolo dell'elaborato:
	<p>Regolamentazione delle vendite su area pubblica di commercianti e agricoltori effettuate:</p> <p>nel mercato nelle fiere nei posteggi fuori mercato</p>

INDICE

CAPO I NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.....pag.6

CAPO II SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I: MERCATI A CADENZA SETTIMANALE

CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Articolo 2 – Caratteristiche del mercato.....pag. 6

Articolo 3 – Orari di mercato.....pag. 7

Articolo 4 – Aree di riserva.....pag. 8

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato.....pag. 9

Articolo 6 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.....pag. 9

Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.....pag. 9

Articolo 8 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Modifiche di lieve entità.....pag.9

Articolo 9 – Domande per la concessione e contestuale autorizzazione di posteggio sul mercatopag.10

Articolo 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.....pag. 10

Articolo 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.....pag.11

Articolo 12 – Revoca e sospensione della autorizzazione.....pag.11

Articolo 13 – Scambio di posteggio.....pag. 11

Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio.....pag. 11

Articolo 15 – Obblighi dei venditori.....pag. 11

Articolo 16 – Sostituzione nell'autorizzazione.....pag. 12

Articolo 17 – Modalità di rassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.....pag. 12

Articolo 18 – Commissione di mercato.....pag. 13

Articolo 19 – Battitori.....pag. 13

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 20 – Aree destinate ai produttori agricoli. Criteri di assegnazione dei posteggi pag.....	pag. 13.
Articolo 21 – Subingresso nel posteggio.....	pag. 15
Articolo 22 – Decadenza della concessione di posteggio.....	pag. 15
Articolo 23 – Scambio di posteggio.....	pag.15
Articolo 24 – Indisponibilità di posteggio.....	pag. 15
Articolo 25 – Assenze degli agricoltori.....	pag. 15

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 26 – Promozione dell’informazione e della tutela dei consumatori.....	pag. 16
Articolo 27 – Collocamento delle derrate.....	pag. 16
Articolo 28 – Divieti di vendita.....	pag. 16
Articolo 29 - Vendita di animali destinati all’alimentazione.....	pag. 16
Articolo 30 – Atti dannosi agli impianti del mercato e all’arredo urbano.....	pag. 17
Articolo 31 – Utilizzo dell’energia elettrica.....	pag. 17
Articolo 32 – Furti e incendi.....	pag. 17
Articolo 33 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali.....	pag. 17

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 34 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.....	pag. 17
Articolo 35 – Preposti alla vigilanza.....	pag. 18

SANZIONI

Articolo 36 – Sanzioni.....	pag. 18
-----------------------------	---------

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 37 – Disposizioni finali e transitorie.....	pag. 19
--	---------

SEZIONE II: AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

Articolo 38 – Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.....	pag. 20
Articolo 39 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.....	pag. 21
Articolo 40 – Dimensioni dei posteggi.....	pag. 21

Articolo 41 – Aree di riserva.....pag. 21

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 42 – Accesso degli operatori ai posteggi in aree alternative.....pag. 22

Articolo 43 – Criteri di assegnazione dei posteggi in aree alternative.....pag. 22

Articolo 44 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.....pag. 22

Articolo 45 – Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative vacanti...pag. 22

Articolo 46 – Subingresso nel posteggio in aree alternative.....pag. 23

Articolo 47 – Revoca e sospensione della autorizzazione.....pag. 23

Articolo 48 – Scambio di posteggio in aree alternative.....pag. 23

Articolo 49 – Indisponibilità di posteggio in aree alternative.....pag. 24

Articolo 50 – Obblighi dei venditori.....pag. 24

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 52 – Aree alternative destinate agli agricoltori.pag. 24

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 53 – Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato.pag. 25

VIGILANZA SUI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 54 – Preposti alla vigilanza.....pag. 25

SEZIONE III: MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 55 – I mercati a cadenza ultramensile di Domodossola oggetto del presente Regolamento.....pag.25

Articolo 56 – Orari di mercato.....pag. 26

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 57 – Accesso degli operatori al mercato.....pag. 26

Articolo 58 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.....pag. 26

Articolo 59 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.....pag. 26

Articolo 60 – Criteri di assegnazione dei posteggi.....pag. 27

Articolo 61 – Domande per la concessione di posteggio sul mercato.....pag. 28

Articolo 62 – Assegnazione dei posteggi.....pag. 28

Articolo 63 – Assegnazione dei posteggi vacanti.....	pag. 28
Articolo 64 – Obblighi dei venditori.....	pag. 29
Articolo 65 – Sostituzione del soggetto autorizzato.....	pag. 29
Articolo 66 – Rimandi.....	pag. 29
Articolo 67 – Esclusione dai mercati a cadenza ultramensile.....	pag. 29
Articolo 68 – Causa di forza maggiore.....	pag. 29

SEZIONE IV: VENDITA IN FORMA ITINERANTE

AREE CONCESSE PER LA VENDITA IN FORMA ITINERANTE

Articolo 69 - Divieti di vendita per gli operatori commerciali che esercitano attività di vendita in forma itinerante.....	pag. 30
--	---------

CAPO I

NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

1.1 Con il presente atto emanato ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642, il Comune intende regolamentare il sistema complessivo della vendita su area pubblica e più esattamente la vendita effettuata dai commercianti e dai produttori agricoli:

- a) nel mercato
- b) nelle fiere
- c) nei posteggi singoli
- d) nei gruppi di posteggi

1.2 Il Regolamento prevede una sezione specifica ognuna delle forme di vendita sopra indicate.

CAPO II

SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I: I MERCATI A CADENZA SETTIMANALE

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 2 – I mercati di Domodossola oggetto del presente Regolamento.

2.1 Il mercato di Domodossola che si svolge ogni sabato con cadenza settimanale, da ora in poi denominato "mercato" oggetto del Regolamento, é opportunamente re-istituito, adeguandolo rispetto alle tipologie individuate dalla Deliberazione Consiglio Regionale n° 626-3799 del 1 marzo 2000.

2.2 La suddivisione del mercato in settori – al fine di migliorare il servizio al consumatore – che é stabilita secondo determinate connessioni merceologiche, la descrizione delle aree di svolgimento, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici, sono fissate – e a questo riferimento ufficiale si rimanda – per lo svolgimento attuale e per lo svolgimento programmato in termini di re-istituzione del mercato, attraverso il documento " Riordino del settore del commercio su aree pubbliche", nel capitolo relativo a programmi e obiettivi.

2.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

Articolo 3 – Orari di mercato

3.1 Il mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di riordino:

a) orario di entrata e di spunta giornaliera:

tutti gli operatori dovranno essere all'interno dell'area mercatale entro e non oltre le ore 8,30 nel periodo invernale e nel periodo estivo.

Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato, agli operatori su aree pubbliche che ne abbiano fatto richiesta entro le ore 8,30;

b) orario di allestimento dei banchi:

l'allestimento dei banchi di vendita dei generi alimentari potrà iniziare non prima delle ore 5,30;

l'allestimento di tutti gli altri banchi potrà iniziare non prima delle ore 6.00;

Periodo 1 ottobre - 31 marzo:

a) orario di inizio della vendita:

Alimentari dalle ore 7, 00

Extralimentari dalle ore 7, 00

b) orario di cessazione della vendita:

Alimentari ore 13.30

Extralimentari : l'attività di vendita non sarà consentita oltre le ore 14,30;

c) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 15,30.

La chiusura anticipata delle vendite e la conseguente levata dei banchi potranno essere effettuate solo in caso di comprovata necessità e mediante autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Polizia Municipale.

Periodo che va dal 1 aprile al 30 settembre:

a) orario di inizio della vendita:

Alimentari dalle ore 7, 00

Extralimentari dalle ore 7, 00

b) orario di cessazione della vendita:

Alimentari ore 13.30

Extralimentari : l'attività di vendita non sarà consentita oltre le ore 15,30.

c) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 16,30.

La chiusura anticipata delle vendite e la conseguente levata dei banchi può essere effettuata, su iniziativa dell'operatore, solo in caso di comprovata necessità e mediante autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Polizia Municipale.

3.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

Articolo 4 – Aree di riserva.

4.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza. L'area attualmente disponibile a tale scopo è: via Canuto.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 5 – Accesso degli operatori al mercato.

5.1 L'accesso alle aree di mercato é consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 3.

Articolo 6 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

6.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è inibita in prossimità dei pozzetti per l'allacciamento alla rete elettrica e idrica, situati lungo il perimetro di palazzo S. Francesco, nell'area riservata agli alimentaristi. I pozzetti predetti vengono opportunamente delimitati dagli operatori che ne usufruiscono, essendone responsabili.

Articolo 7 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

7.1 É vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno poste a carico del proprietario del mezzo. É vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazioni di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.

Articolo 8 – Criteri di assegnazione dei posteggi – Modifiche di lieve entità.

8.1 Per ottenere la concessione decennale di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A prevista dal D.L.vo 114/98 rilasciata dal Comune di Domodossola.

8.2 Ai sensi del Titolo VI Capo I Sezione I punto 1 della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 sarà effettuata la conversione delle autorizzazioni in vigore precedentemente in vigore rilasciate ai sensi della Legge 112/91. Pertanto tutti i commercianti su area pubblica assegnatari di posteggio sul mercato saranno regolarizzati con i titoli previsti dalla DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.

8.3 Per l'assegnazione di posteggi resi disponibili da rinunce, da revoche o da altre modifiche intervenute sulle aree pubbliche, la competenza è del Comune di Domodossola.

8.4 L'attuale configurazione territoriale del mercato consente di prendere in considerazione richieste di modifica alla dimensione fissata del posteggio purchè nel rispetto di quanto previsto all'art. 37.4 del presente regolamento.

Articolo 9 – Domande per la concessione e contestuale autorizzazione di posteggio sul mercato.

9.1 Le domande per la concessione e la relativa autorizzazione di un posteggio resosi disponibile sul mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo II della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642 la cui procedura contenuta in apposito documento comunale titolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

Articolo 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

10.1 I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul mercato quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.

Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di autorizzazione originale, attrezzature fiscali, merci e, per gli operatori extracomunitari, di regolare permesso di soggiorno. A parità di presenze viene considerata la data di inizio attività dell'operatore commerciale effettivamente in attività, come rilevata dal certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA. Nell'eventualità di ulteriore situazione paritaria si considera la maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

10.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso è sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

10.3 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e sarà comunque conteggiata la presenza.

10.4 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

Articolo 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A.

11.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642. 2642 la cui procedura contenuta in apposito documento comunale titolato: "Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica".

Articolo 12 – Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione di posteggio.

12.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione e della concessione di un posteggio devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98.

Articolo 13 – Scambio di posteggio.

13.1 Ai sensi della D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642, titolo IV , capo II, è consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio. Le domande di scambio sono accoglibili purché non contrastino con le disposizioni comunali concernenti l'assetto organizzativo e soprattutto merceologico del mercato, stabilite a tutela del miglior servizio al consumatore.

Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio.

14.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 6 del presente Regolamento .

Articolo 15 – Obblighi dei venditori.

15.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, rispettando rigorosamente le dimensioni dello stesso; i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

15.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

15.3 Gli operatori commerciali devono avere con sé l'originale dell'autorizzazione. Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

15.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

15.5 È vietato recare molestie, schiamazzare o discutere con toni accesi con altri operatori, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

Articolo 16 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

16.1 Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiuvanti o dipendenti a condizione che, durante l'attività di vendita, gli stessi siano muniti del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire agli organi di vigilanza, nonché dell'attrezzatura per la vendita, del veicolo, dei libri e attrezzature fiscali del titolare.

Articolo 17 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato.

17.1 Nel caso di riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato e in caso di spostamento, sono fissate adeguate modalità di riassegnazione dei posteggi che dovranno tenere conto di:

- 1)** opzioni esercitate dai concessionari, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di presenza sul mercato oggetto dell'intervento, risultante dalla data della concessione di posteggio originaria o altra idonea documentazione rilasciata da enti competenti (es. comuni, camere di commercio, ecc.) (a parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione), precisando che l'anzianità deve essere riferita all'azienda.
- 2)** delle dimensioni e della localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita ed alle merceologie autorizzate;
- 3)** delle esigenze di interesse pubblico concernenti gli aspetti sanitari e di sicurezza

4) l'opzione esercitata dai concessionari non può causare pregiudizio all'articolazione e all'attuale assetto organizzativo del mercato che, oltre ad essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso, deve garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

Articolo 18 – Commissione di mercato

18.1 Per l'esame e lo studio delle problematiche relative alla funzionalità dei mercati viene riunita periodicamente una commissione consultiva composta da:

- Assessore alle attività produttive,
- Dirigente dell'ufficio attività produttive o funzionario delegato,
- Comandante di polizia municipale o personale delegato competente sul mercato,
- N° 5 rappresentanti degli operatori di mercato, liberamente segnalati dagli stessi operatori (di cui almeno uno per gli alimentaristi e uno per gli operatori dell'ortofrutta).
- N° 1 rappresentante per ogni associazione locale di categoria.

Articolo 19 – Battitori.

19.1 Il Comune di Domodossola può prevedere appositi spazi da destinare ai titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica che esercitano l'attività con il sistema del battitore, previa consultazione con le categorie degli operatori commerciali su area pubblica. In mancanza di posteggi appositi, sarà valutato di volta in volta l'inserimento degli stessi negli spazi disponibili, in modo da non creare disturbo alle attività degli altri operatori e senza causare pregiudizio all'articolazione del mercato oltre al rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza.

Articolo 20 – Aree destinate agli agricoltori. Criteri di assegnazione dei posteggi.

20.1 Per quanto riguarda le aree date in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita degli agricoltori l'ampiezza complessiva viene individuata per aree nel seguente modo:

Area	Giorno	Banchi numero	MISURE
Via Mellerio	sabato	13	4 MQ CIASCUNO

20.2 Le domande per la concessione di un posteggio di agricoltore sulle aree fissate dal Comune devono essere spedite all'ufficio Commercio per

l'esame di competenza. Le domande saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di acquisizione delle stesse al protocollo comunale .

20.3 Si considerano agricoltori, agli effetti della presente normativa, gli imprenditori agricoli comunque costituiti, come persone fisiche, società di persone o capitali, consorzi, cooperative che svolgono in modo autonomo, attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura.

20.4 Valgono per gli agricoltori tutte le regole fissate dal presente regolamento per gli operatori commerciali in tema di orario, di assegnazione giornaliera dei posti vacanti e di sanzioni.

20.5 Il Comune tramite personale preposto, vigilerà e verificherà in merito alla corretta attività di vendita da parte degli agricoltori dei prodotti ottenuti dalla conduzione dei loro fondi.

Ai fini dell'assegnazione dei posteggi, effettuato in presenza di apposita istanza, secondo le forme, in quanto compatibili, previste per le autorizzazioni con posto fisso, il Comune si attiene, nell'ordine ai seguenti criteri:

- 1) aziende agricole iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica (a parità di condizioni hanno le priorità le aziende aventi sede nel Comune di Domodossola);
- 2) aziende che beneficiano o hanno beneficiato di contributi della CE per le tecniche di agricoltura a basso impianto ambientale;
- 3) aziende agricole iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio aventi sede nel Comune di Domodossola;
- 4) minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola che sia iscritta alla C.C.I.A.A. competente per territorio.

Ai fini dell'applicazione delle presenti priorità si considera sede dell'azienda quella del fondo di provenienza dei prodotti posti in vendita.

L'assegnazione viene formalizzata mediante il rilascio all'avente diritto della concessione di posteggio, che ha validità decennale ed rinnovabile automaticamente alla scadenza. Tale concessione può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori, correlati alla fase di produzione. Pertanto, nel caso di concessioni con utilizzo inferiore all'annuale, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Gli agricoltori titolari di posteggio sono soggetti al rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 114 /98 per quanto concerne la disciplina dei posteggi, nonché delle prescrizioni del presente regolamento in materia di giorni ed orari di svolgimento dell'attività, modalità di accesso e sistemazione delle attrezzature, modalità di vendita, nonché del rispetto

delle norme igienico sanitarie previste per gli alimenti deperibili e ortofrutticoli di cui all'O.M. 3 aprile 2002.

Articolo 21 – Subingresso nel posteggio.

21.1 È consentita la cessione del posteggio di agricoltore solo nel caso in cui sia unitamente ceduta l'azienda agricola di riferimento.

Articolo 22 – Decadenza della concessione di posteggio.

22.1 L'unico motivo di decadenza di concessione del posteggio è rappresentato dalla perdita dello "status" di agricoltore.

Articolo 23 – Scambio di posteggio.

23.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio di agricoltore tra operatori concessionari di mercato .

Articolo 24 – Indisponibilità di posteggio.

24.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'agricoltore, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

Articolo 25 – Assenze degli agricoltori.

25.1 Gli agricoltori, a causa della mancanza di prodotti stagionali, possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da trasmettersi almeno otto giorni prima dell'assenza.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 26 – Promozione dell'informazione e della tutela dei consumatori.

26.1 Ogni operatore commerciale assegnatario di posteggio sull'area mercatale di Domodossola, deve regolarmente esporre i cartellini e/o i listini dei prezzi praticati e deve essere in grado – su richiesta – di descrivere puntualmente i prodotti venduti in ordine all'approvvigionamento, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti stessi.

Articolo 27 – Collocamento delle derrate.

27.1 Le derrate alimentari poste in vendita sul mercato devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

27.2 Le derrate alimentari non possono essere collocate al suolo, ma su banchi appositamente attrezzati, aventi altezza non inferiore a 0,50 metri o comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti. L'altezza dei cumuli non può superare metri 1,40 dal suolo.

27.3 Sono soggette alle stesse disposizioni anche le derrate di prodotti non alimentari riguardanti i generi di abbigliamento, compresi gli accessori e gli oggetti per la persona, le pentole, le stoviglie e gli accessori di cucina.

Articolo 28 – Divieti di vendita.

28.1 Sul mercato é fatto divieto di vendere derrate alimentari e bevande non atte al consumo o comunque non conformi alle leggi sanitarie. A tale proposito, si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto vendita compresi quelli ubicati sui mezzi di trasporto.

28.2 Nei casi sopra previsti può essere prevista la confisca dei prodotti non a norma, in base alle disposizioni vigenti.

Articolo 29 – Vendita di animali destinati all'alimentazione.

29.1 Fatta eccezione per i prodotti ittici, nei mercati é proibito uccidere, spennare ed eviscerare animali, i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati. É vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati. La vendita di animali vivi per uso alimentare ammessa solo da parte degli agricoltori e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 30 – Atti dannosi agli impianti del mercato e all’arredo urbano.

30.1 Gli operatori non devono in alcun modo, danneggiare, manomettere o insudiciare gli impianti e le attrezzature del mercato e – in modo particolare – devono lasciare il suolo occupato, libero da rifiuti ingombranti e l’arredo urbano intatto.

Articolo 31 – Utilizzo dell’energia elettrica.

31.1 É fatto divieto agli operatori commerciali di effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica senza la preventiva autorizzazione del Sindaco e dell’Ente erogatore.

Articoli 32 – Furti e incendi

32.1 L’amministrazione comunale non risponde di furti e incendi che si verificano sul mercato.

Articolo 33 – Verifica delle assenze degli operatori commerciali.

33.1 É ritenuto assente dal mercato chi non si presenta sullo stesso entro il termine massimo fissato all’Articolo 3.1 sub. a). Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, o nel caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento si dovesse verificare l’assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

CANONI E TASSE DI POSTEGGIO

Articolo 34 – Tassa di occupazione del suolo pubblico.

34.1 Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa giornaliera di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte secondo le disposizioni legislative vigenti dandone opportuna preventiva comunicazione. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, secondo le modalità previste dal Comune. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la

riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco, direttamente dal personale incaricato.

34.2 Il Comune determina ogni anno una tariffa annua, riservata agli operatori alimentaristi, per l'utilizzo delle forniture di energia elettrica e di acqua, e per lo scarico delle acque reflue, presso i pozzetti predisposti lungo il perimetro di palazzo S. Francesco. Entro la fine di ogni anno, viene verificata la congruità della tariffa in parola, sulla base dei consumi effettivi.

34.3 In caso di occupazione temporanea l'operatore corrisponderà la tassa di occupazione agli addetti alla riscossione secondo le tariffe vigenti.

VIGILANZA MERCATO

Articolo 35 – Preposti alla vigilanza.

35.1 Preposto alla vigilanza sul mercato è il Corpo di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

- 1 - garantire l'ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato,
- 2 - assegnare i posti vacanti,
- 3 - garantire il rispetto delle norme igieniche,
- 4 - garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale,
- 5 - garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato.
- 6 - rilevare le assenze dei titolari concessionari di posteggio

SANZIONI

36.1 Ai sensi dell'articolo 29 del D.L.vo 114/98 chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori del territorio previsto dalla autorizzazione stessa, punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca della merce come previsto dall'art. 29 comma 1 del Decreto Legislativo 114/98.

36.2 Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del comune di cui all'art. 28 del Decreto Legislativo 114/98 punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3098,00 e con la confisca della merce, come previsto dall'art. 29 comma 2 del D.Lgs. 114/98.

35.3 Le violazioni alle prescrizioni del presente regolamento non previste dai precedenti commi, vengono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 .

DISPOSIZIONI FINALI e TRANSITORIE

Articolo 37 – Disposizioni finali e transitorie.

37.1 Il decennio di validità dell'assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dalla deliberazione di riordino.

37.2 L'esercizio del commercio su area pubblica del mercato é regolamentato oltre che dalle disposizioni della legge e della presente delibera anche dai regolamenti comunali di polizia urbana, annona ed igiene e dalle prescrizioni urbanistiche e viabilistiche vigenti nel Comune.

37.3 All'inizio di ogni anno i rappresentanti del mercato verificano se durante l'anno il mercato del sabato cada in giornata festiva e comunicano all'ufficio competente, in rappresentanza della volontà della maggioranza assoluta degli ambulanti, se e quando si ritiene di anticipare il mercato al giorno prima (venerdì) oppure si ritenga di prevedere la svolgimento nella giornata di sabato ancorché festiva.

37.4 Nel periodo delle operazioni di regolarizzazione del commercio su area pubblico a seguito dell'approvazione della "delibera di riordino" costituita dalla relazione programmatica e dal presente regolamento sarà possibile:

- dar corso alle richieste di miglioria pervenute al Comune fino all'11 aprile 2001;

a) prendere in considerazione modifiche alla dimensione fissata del posteggio sia per la misura del fronte che per quella della profondità che non può essere accolta se non siano rispettati tutti i seguenti elementi:

che la modifica sia di lieve entità, fino ad un massimo del 5% della superficie autorizzata ;

che sia realizzabile senza nocumento dei posteggi limitrofi;

che sia valutata e approvata dal Comando di Polizia Municipale.

b) ai titolari di autorizzazione con posto assegnato sul mercato e nello stesso arco temporale sopra indicato, richiedere lo scambio consensuale del posteggio. Lo scambio di posteggio è consentito esclusivamente all'interno dei singoli settori o specializzazioni merceologiche anche qualora comporti una modifica delle dimensioni degli spazi assegnati. Ai fini dello scambio, i

soggetti interessati sono tenuti a presentare istanza a firma congiunta contenente l'espressa indicazione degli estremi identificativi dei posteggi oggetto di scambio. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica del rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie e di sicurezza pubblica e non può essere accolta qualora pregiudichi il corretto funzionamento del mercato.

SEZIONE II: AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

CARATTERISTICHE DELLE AREE ALTERNATIVE AL MERCATO

Articolo 38 – Caratteristiche delle aree alternative al mercato: posteggi singoli – gruppi di posteggi – aree in cui consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee – zone di sosta prolungata.

38.1 I posteggi fuori mercato di Domodossola – da ora in poi denominati posteggi in aree alternative – sono posteggi assegnati decennialmente oppure in modo temporaneo.

38.2 Il numero dei posteggi in aree alternative al mercato concessi per dieci anni fissato in numero totale di 8.

TIPOLOGIA	LOCALIZZAZIONE	POSTEGGI NUMERO	DIMENSIONE	Periodo	MERCEOLOGIA
Posteggio singolo	Piazza Matteotti	1	Struttura chiusa	Giornaliero	Alimentare e somministrazione
Posteggio singolo	Entrata Ospedale	1	Struttura chiusa	Giornaliero	Alimentare e somministrazione
Gruppo posteggi	Piazza Mercato	6	Variabile	Annuale giornaliero dal lunedì al venerdì	Mista

38.3 Nel comune di Domodossola si rilevano i seguenti posteggi fuori mercato concessi in modo temporaneo:

TIPOLOGIA	LOCALIZZAZIONE	POSTEGGI NUMERO	Periodo	MERCEOLOGIA
Aree per il rilascio di autorizzazioni temporanee	Piazza Matteotti	Variabile	4° sabato di ogni mese	Antiquariato e usato

38.4 La soppressione, lo spostamento o le modifiche ai posteggi in aree alternative, oggetto del presente regolamento, potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

Articolo 39 – Orari di vendita nei posteggi in aree alternative.

39.1 La vendita nei posteggi in aree alternative con assegnazione decennale dovrà avvenire secondo le modalità previste di cui alla normativa di commercio su area pubblica vigente.

39.2 Tutti gli operatori – tranne coloro che operano in strutture su area pubblica chiuse assegnati per 10 anni che seguiranno l'orario delle corrispondenti attività di vendita nel o di somministrazione fissate nella città – dovranno essere all'interno delle aree di vendita entro e non oltre le ore 8,30 nel periodo invernale e nel periodo estivo.

Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato agli operatori su aree pubbliche che ne abbiano fatto richiesta entro le ore 8,30.

39.3 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

Articolo 40 – Dimensioni dei posteggi.

40.1 Le dimensioni dei singoli posteggi in aree alternative in strutture chiuse risultano fissate secondo la dimensione prevista nella relativa concessione urbanistica.

40.2 Non è consentito in alcun modo all'operatore commerciale occupare uno spazio diverso da quello previsto nella concessione decennale o temporanea di posteggio in aree alternative. L'eventuale occupazione di spazio oltre i limiti dell'area autorizzata sarà punito come violazione del presente Regolamento.

Articolo 41 – Aree di riserva.

41.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree alternative al mercato – escluse quelle in strutture chiuse - saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza. Le aree di riserva sono: via Canuto e piazza Rovereto (escluso il sabato).

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 42 – Accesso degli operatori ai posteggi in aree alternative.

42.1 L'accesso alle aree dei posteggi in aree alternative è consentito agli operatori commerciali assegnatari del posteggio stesso e agli operatori cosiddetti spuntisti esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 39.

Articolo 43 – Criteri di assegnazione dei posteggi in aree alternative.

43.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio in aree alternative con assegnazione decennale è necessario essere in possesso dell'autorizzazione prevista di cui all'art. 28, comma 1 lett. A) del D.L.vo 114/98, mentre per ottenere la concessione di un posteggio in aree alternative con assegnazione temporanea è necessario essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 44 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio in aree alternative.

44.1 Le domande per l'autorizzazione di un posteggio in aree alternative, il rilascio dell'autorizzazione temporanea e le relative concessioni devono seguire le disposizioni fissate nelle procedure richiamate nell'articolo 11 del presente Regolamento.

Articolo 45 – Assegnazione giornaliera dei posteggi in aree alternative vacanti.

45.1 I posteggi in aree alternative – esclusi quelli che operano in strutture su area pubblica chiuse che non possono essere assegnati in spunta – non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 39 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è prioritariamente riservata a coloro che hanno il più alto numero di presenze sul posteggio stesso quale che sia la loro residenza o sede o nazionalità.

Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di attrezzature per la vendita e fiscali, nonché delle merci. I posteggi non occupati entro l'orario di lavoro fissato dall'articolo 3 del presente Regolamento, sono disponibili per l'assegnazione giornaliera. Tale assegnazione è riservata a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su area pubblica,

secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi;
- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

45.2 Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di autorizzazione originale, attrezzature fiscali, merci e per gli operatori extracomunitari, di regolare permesso di soggiorno.

45.3 La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. Lo stesso sempre disponibile per la consultazione da parte degli operatori.

45.4 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato ma sarà conteggiata la presenza.

45.5 Sarà altresì conteggiata la presenza ad ogni operatore che partecipando alle operazioni di spunta non ottenga l'assegnazione giornaliera per esaurimento dei posti disponibili oppure per motivi di spazio di allestimento.

Articolo 46 – Subingresso nel posteggio in aree alternative.

46.1 Le comunicazioni di subingresso nell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e relativa concessione devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642.

Articolo 47 – Revoca e sospensione della autorizzazione.

47.1 La revoca e la sospensione dell'autorizzazione di un posteggio in aree alternative e della relativa concessione devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall'articolo 29 del D.L.vo 114/98.

Articolo 48 – Scambio di posteggio in aree alternative.

48.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio in aree alternative tra operatori assegnatari di posteggio fuori mercato, data l'esiguità delle aree.

Articolo 49 – Indisponibilità di posteggio in aree alternative.

49.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio in aree alternative per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 41 del presente Regolamento.

Articolo 50 – Obblighi dei venditori.

50.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posteggio in aree alternative loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

50.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

50.3 Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della eventuale tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

50.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

50.5 É vietato recare molestie, schiamazzare o discutere con toni accesi con altri operatori, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

DISPOSIZIONI PER GLI AGRICOLTORI

Articolo 52 – Aree alternative destinate agli agricoltori.

52.1 Non sono previste aree alternative espressamente destinate agli agricoltori.

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 53 – Disposizioni comuni a quelle previste per i posteggi sul mercato.

53.1 Valgono in quanto compatibili, le regole fissate agli articoli 18, da 25 a 33 e 35 del presente Regolamento.

VIGILANZA SUI POSTEGGI IN AREE ALTERNATIVE

Articolo 54 – Preposti alla vigilanza.

54.1 Preposto alla vigilanza sui posteggi in aree alternative è il Corpo di Polizia Municipale.

Ad esso compete:

- 1 - garantire inizio e fine delle vendite sui posteggi stessi,
- 2 - assegnare i posteggi vacanti,
- 3 - garantire il rispetto delle norme igieniche,
- 4 - garantire il rispetto delle norme sull'attività commerciale,
- 5- rilevare le assenze degli operatori

SEZIONE III: I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE

CARATTERISTICHE DEI MERCATI

Articolo 55 – I mercati a cadenza ultramensile di Domodossola oggetto del presente Regolamento.

55.1 I mercati a cadenza mensile e ultramensile di Domodossola sono opportunamente istituiti ex novo secondo lo schema che segue:

AREA SVOLGIMENTO	GIORNO PERIODO e/o TIPOLOGIA	Posteggi Numero	Assegnazione	Merceologia
Piazza Repubblica dell'Ossola	I 3 giorni di Carnevale	7	Per la durata della manifestazione	Mista
Piazza Matteotti	Il 4° sabato di ogni mese	15	Per la durata della manifestazione	Antiquariato e usato

Via Beltrami – Piazza Rovereto – Piazza Repubblica dell’Ossola – Via Osci – Via Verdi – Via Martiri 1798 – Piazza Convenzione – Via Don Minzoni – Piazza Volontari della Libertà	2 Domeniche e la vigilia di Natale	55	Per la durata della manifestazione	Mista
---	---------------------------------------	----	---------------------------------------	-------

55.2 La suddivisione in settori merceologici, la descrizione delle aree di svolgimento dei mercati, la superficie di ogni singolo posteggio e le superfici complessive di vendita dei diversi settori merceologici – come indicato – attraverso il documento intitolato “ Riordino del settore del commercio su aree pubbliche”, nel capitolo relativo a programmi e obiettivi vengono definite e confezionate di volta in volta secondo le necessità dei partecipanti.

55.3 La soppressione, lo spostamento o le modifiche ai mercati potranno essere definiti solo con analogo provvedimento consiliare.

Articolo 56 – Orari di mercato

56.1 Ogni mercato dovrà operare secondo le seguenti regole orarie e in sintonia con quanto previsto al punto 6 della delibera di riordino delle aree di vendita su area pubblica:

a) orario di entrata e di spunta giornaliera:
tutti gli operatori dovranno essere all’interno dell’area mercatale entro e non oltre le ore 8,00 nel periodo invernale e nel periodo estivo. Dopo tale orario il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato secondo le regole del mercato;

b) orario di allestimento dei banchi:
l’allestimento dei banchi di vendita potrà iniziare non prima delle ore 6, 00;

I MERCATI A CADENZA ULTRAMENSILE ISTITUITI SI TENGONO NEL PERIODO 1 ottobre- 31 marzo:

a) orario di inizio della vendita:
Alimentari dalle ore 7, 00
Extralimentari dalle ore 7, 00

b) orario di cessazione della vendita:

la cessazione dell'attività di vendita dovrà avvenire entro le ore 17,30;

c) orario di sgombero dell'area di mercato:

lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 18,30.

La chiusura anticipata delle vendite, su iniziativa dell'operatore, può essere effettuata solo in caso di comprovata necessità e mediante autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Municipale.

56.2 Nuove fasce orarie eventualmente diversificate secondo le stagioni potranno essere fissate dal Sindaco ai sensi della vigente normativa.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 57 – Accesso degli operatori al mercato.

57.1 L'accesso alle aree di mercato a cadenza ultramensile è consentito agli operatori commerciali assegnatari di posto mercato e agli operatori cosiddetti spuntisti, esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 56.

Articolo 58 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

58.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 59 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

59.1 È vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno rimossi a cura della Polizia Municipale e le relative spese saranno a carico del proprietario del mezzo.

Articolo 60 – Criteri di assegnazione dei posteggi.

60.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere un operatore pure se proveniente da tutto il territorio

nazionale in possesso di una autorizzazione di tipo A o di tipo B previste dal D.L.vo 114/98.

Articolo 61 – Domande per la concessione di posteggio sul mercato.

61.1 Le domande di partecipazione, redatte in bollo, sono inoltrate unicamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento – al Comune di Domodossola – Ufficio Commercio – per l'esame di competenza entro e non oltre 60 giorni prima dello svolgimento del mercato ultramensile.

61.3 Le domande dovranno infatti contenere:

- a) generalità o ragione sociale del richiedente;
- b) indirizzo del richiedente;
- c) nazionalità del richiedente;
- d) estremi completi dell'autorizzazione utilizzata per partecipare;
- e) CCIAA, data e numero di iscrizione nel registro delle imprese;
- f) specializzazione merceologica principale trattata;

61.4 L'autorizzazione ha validità esclusivamente per la durata del mercato a cadenza ultramensile.

Articolo 62 – Assegnazione dei posteggi.

62.1 Per l'assegnazione dei posteggi sul mercato viene redatta apposita graduatoria è definita in base ai seguenti criteri:

- a) a parità di presenza si considera l'anzianità di iscrizione al Registro imprese, già registro ditte;
- b) a parità ulteriore si considera l'anzianità della autorizzazione esibita;
- c) da ultimo si considera la priorità cronologica di presentazione della domanda.

Articolo 63 – Assegnazione dei posteggi vacanti.

63.1 Per l'assegnazione dei posteggi non occupati entro l'orario di lavoro e disponibili per l'assegnazione giornaliera, si procede in base ai seguenti criteri:

- a) secondo l'ordine cronologico al soggetto che ha presentato domanda, ma che non ha ottenuto l'assegnazione per esaurita disponibilità nelle fasi di assegnazione ufficiale;
- b) a parità di presenza si considera l'anzianità di iscrizione al Registro imprese, già registro ditte;

63.2 Qualora l'operatore assegnatario giornaliero, non occupi il posteggio assegnatogli entro 30 minuti, il posteggio si intenderà rifiutato e non sarà conteggiata la presenza.

Articolo 64 – Obblighi dei venditori.

64.1 Gli operatori commerciali possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

64.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature, i rifiuti devono essere raccolti negli appositi contenitori o rimossi con le modalità stabilite dal Comune.

64.3 Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l'originale del titolo autorizzativo e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio e della tassa raccolta trasporto e smaltimento rifiuti.

64.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, bene esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità.

64.5 È vietato recare molestie, schiamazzare o discutere con toni accesi con altri operatori, occupare spazi non assegnati, tenere cani, accendere fuochi liberi.

Articolo 65 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

65.1 È consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.

Articolo 66 – Rimandi.

66.1 Per quanto applicabili si rimanda alle disposizioni comuni del presente Regolamento di cui agli articoli dal 26 al 32 oltre che alle norme relative ai "Canoni e alle tasse di posteggio", alla "Vigilanza" e alle "Sanzioni".

Articolo 67 – Esclusione dai mercati a cadenza ultramensile.

67.1 Sono motivo di decadenza di concessione del posteggio e conseguente esclusione dal mercato a cadenza ultramensile, il mancato rispetto delle

norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla Legge e dal presente Regolamento.

Articolo 68 – Causa di forza maggiore.

68.1 Per causa di forza maggiore ma anche per motivi indipendenti dal Comune i mercati a cadenza ultramensile possono cambiare data o anche essere soppresse o ridotte in tutto o in parte senza che ciò possa costituire causa di responsabilità per l'Amministrazione Comunale.

SEZIONE IV: VENDITA IN FORMA ITINERANTE

AREE CONCESSE PER LA VENDITA IN FORMA ITINERANTE

Articolo 69 - Divieti di vendita per gli operatori commerciali che esercitano attività di vendita in forma itinerante.

69.1 Nei giorni di mercato è fatto divieto ai commercianti su aree pubbliche itineranti di esercitare la loro attività nella zona compresa in un raggio di 150 metri dall'area di mercato.